

del mutuo stesso, e cioè dal 1° gennaio 1959, mediante quote di ammortamento, calcolate allo stesso saggio del 5,50%, e di importo eguale a quello delle rate dell'operazione in corso.

Ciò, in considerazione delle vive fatiche rivolte dal Consorzio mutuatario che prospettò una grave situazione in cui il Consorzio medesimo si era venuto a trovare a causa della guerra.

Per quanto si riferisce ai termini ed alle modalità dell'operazione suddetta, il Consiglio adottò criteri analoghi a quelli previsti dal D.L. 7 settembre 1944 relativo alla sospensione del pagamento di rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa D.D.P.P. agli Enti locali.

Il Consorzio mutuatario - al quale sono state comunicate le decisioni adottate dal Consiglio - ha fatto successivamente presente che la particolare situazione a suo tempo prospettata non ha subito miglioramenti tali da consentire con il 1946, la regolare ripresa dei pagamenti, essendo tuttora il Consorzio